




comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste, 20 FEB. 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO
ECONOMIA ED AMBIENTE
Servizio Attività Economiche
Direttore di Servizio: dott.ssa Francesca Dambrosi
Responsabile di P.O. Dott.ssa Giuseppa Mastrogiovanni

 **Comune di Trieste Occ. suolo
pubblico Attività Economiche
Promozione Aree Pubbliche**

prot. gen.

prot. corr. n.

Prot.gen. 0039630 Data: 20/02/2020 2020-

Prot.corr. 17 5 SI-1-2/2020
Rif.int. 2020-0001067

Oggetto: CARNEVALE 2020 - 67° Carnevale di Muggia – Manifestazioni 20 – 26 Febbraio

IL S I N D A C O

Premesso che:

in occasione del Carnevale Muggesano 2020, è in programma l'attivazione di un servizio navetta dalla Piazza Libertà presso la Stazione Centrale di Trieste verso il Comune di Muggia, disposto dalla Trieste Trasporti e che tale servizio navetta sarà operativo nelle giornate di Venerdì 21, sabato 22 e Martedì 25 febbraio 2020 dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

Vista la nota pervenuta con pec in data 19/02/2020 P.G. 2020-38818 dalla Questura di Trieste con la quale si chiede che venga disciplinata da parte del Comune di Trieste la modalità di fruizione delle bevande e il divieto di circolazione con bevande alcoliche su tutta la piazza della Libertà, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di Venerdì 21, Sabato 22 e Martedì 25 febbraio pp.vv ;

preso atto che la richiesta della Questura di Trieste sopra richiamata è pervenuta a seguito delle misure di sicurezza concordate nel corso del Tavolo Tecnico relativo al Carnevale Muggesano riunitosi in in data 19/02/2019 che prevedono un servizio di prefiltraggio effettuato da 4 stewards messi a disposizione dall'organizzazione del Carnevale di Muggia con la supervisione delle forze dell'ordine nei confronti dei passeggeri diretti al carnevale Muggesano, finalizzato in particolar modo all'eventuale rinvenimento di bottiglie, lattine o altri oggetti, il cui uso verrà disciplinato da apposita ordinanza che verrà emessa del Comune di Trieste ;

ritenuto pertanto opportuno disporre il divieto di introdurre nell'area di Piazza Libertà bevande in lattina e contenitori di vetro, e qualsiasi oggetto atto ad offendere o comunque pericoloso (ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie etc), oltre a introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 6 gradi dalle ore 18:00 di Venerdì 21, sabato 22 e Martedì 25 febbraio 2020 alle ore 24:00 delle medesime giornate;

Valutato, inoltre, che per “distribuzione di bevande” debba intendersi, relativamente ai Pubblici Esercizi interessati, sia l'ordinaria attività di somministrazione che quella di vendita delle bevande per asporto, che i pubblici esercenti hanno facoltà di effettuare ai sensi della Legge 25.8.1991 n° 287 e della Legge Regionale 05.12.2005 n° 29;

Richiamati:

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Statuto del Comune di Trieste;
la Legge Regionale n° 29/2005;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

per le giornate di Venerdì 21, sabato 22 e Martedì 25 febbraio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 24:00

QUANTO SEGUE:

1. per gli esercizi pubblici presenti sulle Piazza Libertà è fatto assoluto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi tipo se non in appositi contenitori di plastica o carta, preventivamente aperti
2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre in Piazza della Libertà bevande in lattina e contenitori di vetro, e comunque di introdurre, somministrare e consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 6 gradi;
3. di introdurre nell'area di Piazza Libertà qualsiasi oggetto atto ad offendere o comunque pericoloso (ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie etc);
4. Le prescrizioni e i divieti suindicati valgono anche per gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche eventualmente presenti nell'area sopra indicata - siano essi muniti di autorizzazione amministrativa permanente, ovvero autorizzati per la specifica circostanza - nonché per eventuali attività di somministrazione rientranti nelle previsioni di cui alla Legge Regionale 29/2005.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)

